

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4967 R	31 maggio 2000	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 25 gennaio 2000 concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

Con il succitato messaggio il Consiglio di Stato propone di adeguare le indennità per i supplenti del Tribunale d'appello e per i membri del Consiglio per i minorenni. Tanto le persone (avvocati) chiamate a svolgere saltuariamente il ruolo di giudice supplente del Tribunale d'appello, quanto i membri del Consiglio per i minorenni (che vengono designati tra i laureati con formazione specifica in psichiatria, psicologia e pedagogia) sono dei liberi professionisti che rinunciano a giorni lavorativi per collaborare all'amministrazione della giustizia. Attualmente essi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 300.- per ogni giornata lavorativa, rispettivamente di fr. 150.- per ogni mezza giornata lavorativa (cfr. art. 3 legge sugli orari dei magistrati del 14.5.1973).

In virtù di due risoluzioni del Consiglio di Stato (una del 10.3.1987 e l'altra del 29.4.1999), le medesime indennità vengono applicate pure ai membri del Consiglio di moderazione, del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e notariato nonché ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato.

Ora, dal confronto tra queste indennità e quelle previste da altre norme analoghe del diritto cantonale e federale emerge in tutta evidenza l'inadeguatezza degli importi riconosciuti dall'attuale art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati.

Infatti, il Regolamento sull'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli infortuni del 18.3.1998 stabilisce che il Presidente e il suo supplente riscuotono "una diaria di fr. 300.- per le incombenze affidategli; se libero professionista (...) una diaria di fr. 600.- tutto compreso" (art. 15 cpv. 1); l'Ordinanza sulle tasse e indennità nella procedura di espropriazione del 10.7.1968 fissa una diaria per il Presidente della Commissione di stima e il suo supplente di fr. 500.- e di fr. 850.- se libero professionista (art. 6 cpv. 1) e l'Ordinanza sulle indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale delle assicurazioni stabilisce che i giudici supplenti hanno diritto ad un'indennità giornaliera di fr. 800.- e di fr. 1'000.- se liberi professionisti (con l'aggiunta che la remunerazione per l'istruzione, lo studio di inserti e la stesura di rapporti è di fr. 140.- l'ora se il supplente è libero professionista, negli altri casi è di fr. 85.- l'ora).

L'indennizzo attualmente riconosciuto ai supplenti del Tribunale d'appello e ai membri del Consiglio per i minorenni è quindi nettamente inferiore a quello previsto per gli altri magistrati, Presidente e supplente del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione

contro gli infortuni, Presidente e supplente della Commissione federale di stima nonché dei giudici supplenti del Tribunale federale.

D'altra parte, anche il confronto con gli importi previsti dalla legge sulla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, che costituisce base vincolante per l'emissione di onorari legali per ogni avvocato iscritto all'albo, rivela l'inadeguatezza delle indennità qui in discussione. L'art. 10 cpv. 1 TOA stabilisce infatti un onorario minimo di fr. 150.- all'ora (per le pratiche il cui valore risulta indeterminabile).

L'esigenza sempre più frequente, nella situazione giudiziaria attuale, di far capo a giudici supplenti del Tribunale d'appello impone pertanto un equo adeguamento, con contestuale modificazione dell'art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati. L'occasione è propizia per così fornire una chiara e unica base legale, in via di applicazione analogica (cfr. nuovo cpv. 4) anche per le indennità cui hanno diritto i membri del Consiglio di moderazione, del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e notariato, nonché i membri del Consiglio della magistratura che non sono magistrati e che attualmente dipendono dalle risoluzioni del Consiglio di Stato.

La nuova base legale disciplinerà pure l'indennità per il supplente del Magistrato dei minorenni che sarà sempre più spesso chiamato a prestare i propri servizi con l'entrata in vigore della nuova legge sulla magistratura dei minorenni, così come per i supplenti dei membri del Consiglio per i minorenni.

A mente di questa Commissione il nuovo art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati dovrà applicarsi, oltre che ai membri degli organismi giudiziari ivi elencati, anche ai membri della **Commissione d'esperti indipendenti preposta all'esame e al preavviso delle candidature all'elezione dei magistrati di nomina parlamentare**, organismo previsto dall'art. 69c della legge sul Gran Consiglio e rapporti con il Consiglio di Stato.

Con l'adeguamento proposto il Consiglio di Stato si prefigge giustamente di conformare gli importi delle indennità previste dall'art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati all'entità delle indennità riconosciute ai membri degli altri organismi giudiziari citati, remunerando in modo più serio l'attività di professionisti che svolgono saltuariamente mansioni pubbliche di rilevante responsabilità e che non devono perciò essere penalizzati economicamente (oggi un avvocato libero professionista che pretende anche solo la tariffa minima oraria di fr. 150.- orari fattura giornalmente fr. 1'226.-, calcolando una giornata lavorativa di h. 8,24).

L'aumento proposto quindi per i supplenti del Tribunale d'appello, il supplente del magistrato dei minorenni e i membri del Consiglio per i minorenni è quindi del seguente tenore: **da fr. 300.- a fr. 400.- per ogni giornata lavorativa e da fr. 150.- a fr. 200.- per ogni mezza giornata lavorativa, ritenuto che per i supplenti che sono liberi professionisti la diaria è di fr. 800.-, rispettivamente di fr. 400.- per la mezza giornata. Il cpv. 4 del nuovo art. 3 elenca i membri degli altri organismi giudiziari ai quali si applicano per analogia queste nuove indennità.**

In Commissione è stata sollevata la questione a sapere come verranno trattati, dal profilo pensionistico, i casi di magistrati o funzionari dello Stato in pensione che svolgono le mansioni pubbliche elencate dal nuovo art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati. A tal proposito giova rammentare che il caso dell'ex magistrato va distinto da quello dell'ex funzionario di Stato; l'art. 8 del Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9.7.1963 disciplina la fattispecie del cosiddetto guadagno accessorio, stabilendo che il magistrato pensionato esercitante un'attività lucrativa qualsiasi perde il

diritto alla pensione "nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito aggiunto alla pensione supera l'importo dell'onorario del magistrato di uguale grado" con la precisazione che "questa disposizione non è applicabile se il pensionato ha compiuto i 65 anni di età". Per contro, la legge sulla cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14.9.1976 non prevede più una disposizione che sancisca la perdita o la riduzione della rendita di pensione in caso di guadagno accessorio (infatti l'art. 19 LCP si limita a sancire la riduzione o la soppressione durevole o temporanea delle prestazioni all'assicurato se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, ad eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, a rendite dell'assicurazione militare federale o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso). Pertanto il funzionario di Stato in pensione può conseguire un reddito accessorio, per esempio tramite la sua attività di supplente o membro di uno degli organismi elencati dal nuovo art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati, senza che ciò comporti delle penalizzazioni a livello pensionistico.

Conclusioni

Ancorché non contemplata dalle Linee direttive 1996-1999, la modificazione legislativa qui in esame va accolta, non solo perché le sue ripercussioni finanziarie sono comunque minime se paragonate alle spese che deriverebbero allo Stato nel caso in cui si dovessero nominare nuove unità lavorative a tempo pieno per poter assolvere i compiti affidati ai giudici supplenti del Tribunale d'appello e ai membri degli altri organismi giudiziari citati, ma anche perché l'adeguamento si rivela necessario soprattutto alla luce della realtà odierna e in particolare dei redditi conseguiti oggi dai liberi professionisti nei settori qui in discussione.



Per queste ragioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio no. 4967 del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2000, con l'emendamento segnalato sopra, aderendo all'annesso disegno di legge.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore
Bonoli - Brenni - Carobbio Guscelli - Croce -
Etter - Ferrari Mario - Lepori Colombo -
Lombardi - Lotti - Pezzati - Sadis

Disegno di

LEGGE

sugli onorari sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 gennaio 2000 no. 4967 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 31 maggio 2000 no. 4967 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 3

Indennità ai supplenti

¹I supplenti del Tribunale di appello, il supplente del Magistrato dei minorenni, i membri del Consiglio per i minorenni e i loro supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata.

²Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni mezza giornata.

³La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di 1^a classe.

⁴Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di moderazione, del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e notariato, ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, *nonché ai membri della Commissione di esperti indipendenti, preposta all'esame e al preavviso delle candidature per l'elezione dei magistrati di nomina parlamentare.*

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.